

**Finanze e Tributi – dichiarazione dei redditi – dichiarazione dei redditi presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine e contenente elementi passivi fittizi – reato configurabile – reato di cui all’art. 2 D. Lgs. N. 74 del 2000 – ragioni.**

Cass. Pen., Sez. III, 18.06.2015 (dep. 28.07.2015 ), n. 33026, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M. (parz. diff.) Baldi.

In tema di reati tributari, la presentazione della dichiarazione dei redditi oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine integra il reato di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000, e non quello di cui all’art. 2 del decreto medesimo, anche quando all’interno di essa sono indicati elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. In motivazione, la Corte ha osservato che dalla nullità fiscale della dichiarazione fraudolenta non può farsi seguire alcuna conseguenza di carattere penale, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 2, comma settimo, d.P.R. n. 322 del 1998, che limita gli effetti della dichiarazione presentata oltre i novanta giorni ai soli aspetti favorevoli all’amministrazione finanziaria. (1)

(1) La massima concerne una pronuncia emessa a seguito di ricorso nel quale veniva contestata l’erronea qualificazione giuridica del fatto da parte del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano. In particolare, il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Milano ed, in seguito, dalla Corte d’Appello, che aveva confermato la sentenza dei giudici di primo grado, tra gli altri, per il reato di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, “in relazione alla effettuata indicazione, nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2006, sottoscritta e presentata per conto della società, di elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”.

Il ricorrente aveva opportunamente rilevato che la dichiarazione dei redditi modello unico del 2007, per l’anno di imposta 2006 era stata presentata in data 28/01/2008 e, pertanto, oltre i termini di legge. Quindi, tale dichiarazione avrebbe dovuto essere considerata omessa ed integrato il reato di cui all’art. 5, in luogo di quello di cui all’art. 2, per il quale era stato condannato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Milano.

I giudici di legittimità condividono la ricostruzione operata dal ricorrente, rilevando come i giudici di merito siano incorsi in errore nel ritenere tempestiva la dichiarazione, facendo mero affidamento su quanto apparentemente emergente dal processo verbale di contestazione e, quindi, qualificando il fatto come riconducibile all’art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000.

Infatti, per effetto della proroga attuata con D.P.C.M. 10 luglio del 2007, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti alle società di capitali scadeva in data 1/10/2007, mentre, non vi è alcun dubbio che il ricorrente presentò tale dichiarazione in data 25/01/2008, oltre novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Tale circostanza rende, a parere della Suprema Corte, incontestabile l’integrazione del reato di cui all’art. 5 e, dall’altro, non configurabile la fattispecie di cui all’art. 2, poiché, affinché possa ritenersi integrato quest’ultimo, è necessario che vi sia una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata entro i termini di legge; nel caso che occupa, invece, si è in presenza di una dichiarazione radicalmente nulla, cui non può seguire alcuna sanzione penale, anche qualora il suo contenuto sia fraudolento.

In base alle suddette argomentazioni, la terza sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, relativamente alla determinazione della pena per i residui reati. (G. Carbone).

